

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Art. 1 - Finalità e principi

1. Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco, di cui all'art. 21 dell'intesa tra le regioni Emilia-Romagna e Marche per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, regola la ricerca e la raccolta dei funghi all'interno del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
2. Le persone che esercitano la raccolta dei funghi epigei spontanei, sono tenute a rispettare le norme poste a salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali e degli stessi funghi.

Art. 2 – Raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei all'interno del territorio del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello può essere esercitata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali, secondo le modalità e da chiunque ne abbia titolo ai sensi della normativa in vigore (in particolare: L.R. Marche 25/07/2001, n. 17 – L.R. Emilia Romagna 02/04/1996, n. 6) nel territorio della Regione in cui si sta effettuando la raccolta.

Art. 3 – Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei, nel territorio del Parco, è consentita nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, ai soggetti muniti di apposito permesso rilasciato dall'Ente Parco.
2. Il permesso è gratuito e viene rilasciato previa presentazione di domanda (allegato 1) nonché della dichiarazione circa il comportamento da tenere nell'area del Poligono Militare di Carpegna comprensivo della liberatoria nei confronti dell'Ente Parco, della Provincia di Arezzo e del Ministero della Difesa (allegato 2). Alla domanda e alla dichiarazione va allegato documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Il rilascio del permesso è individuale e pertanto non sono ammesse richieste cumulative.
4. Il permesso per la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all'interno del Parco è valido solo se accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente (in particolare: L.R. Marche 25/07/2001, n. 17 – L.R. Emilia Romagna 02/04/1996, n. 6) nel territorio della Regione in cui si sta effettuando la raccolta.

5. Le autorizzazioni speciali per scopi scientifici sono rilasciate dagli enti competenti individuati dalle leggi regionali indicate per i territori di rispettiva pertinenza.

Art. 4 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti dipendenti dell'Ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, aventi funzioni di Polizia di cui all'art. 12 della Legge L. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
2. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è altresì affidata secondo quanto disposto dall'art. 14 dell'intesa tra le regioni Emilia-Romagna e Marche per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
3. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per procedere alla ricerca ed alla raccolta dei funghi deve essere esibita, qualora richiesta, al personale addetto alla vigilanza.

Art. 5 - Violazioni e sanzioni

1. Le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme contenute nel presente regolamento, sono soggette oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
2. Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all'interno del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello senza il permesso, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro **da Euro 10,00 a Euro 60,00**.
3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dall'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

Art. 6 - Rimando alla normativa

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme concernenti la disciplina per la raccolta dei funghi epigei, la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, la L.R. Marche 25 luglio 2001 n. 17, la L.R. Emilia Romagna 2 aprile 1996 n. 6 e la legge 24 novembre 1981 n. 689.